

Protocollo d'intesa

tra la

**Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
e il
CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI**

Il Dipartimento della Protezione Civile, con sede in Roma, via Vitorchiano 2, di seguito indicato come Dipartimento, rappresentato dal Direttore dell'Ufficio Rischio Sismico e Vulcanico, Mauro DOLCE, ed il Consiglio Nazionale dei Geologi, con sede in Roma, via Vittoria Colonna 40, di seguito indicato come CNG, rappresentato dal Presidente, Gian Vito GRAZIANO,

VISTO l'Accordo di collaborazione tra il Dipartimento e il Consiglio siglato in data 14 aprile 2011

CONSIDERATO che in caso di terremoto si rende necessario poter disporre rapidamente di geologi da impiegare nella valutazione immediata dei fenomeni cosismici e nella scelta delle aree idonee per gli insediamenti provvisori;

CONSIDERATO che per l'impiego dei geologi professionisti è necessario sviluppare specifiche attività formative ed esercitative che consentano il loro efficace intervento in emergenza;

CONSIDERATO che al Dipartimento della Protezione Civile è demandato, tra l'altro, il compito di:

- predisporre i programmi nazionali di previsione e prevenzione in relazione al Rischio Sismico, nonché gli indirizzi per la predisposizione e l'attuazione di programmi a livello regionale e locale;
- predisporre gli elementi per gli indirizzi e i criteri generali per la pianificazione dell'emergenza sismica curando, d'intesa con le Regioni, la definizione degli interventi e della struttura organizzativa necessari per fronteggiare gli eventi sismici;
- predisporre gli elementi per gli indirizzi e criteri per la mitigazione del rischio sismico;
- promuovere le attività di formazione in materia di protezione civile attraverso lo sviluppo di progetti formativi mirati; di predisporre materiale divulgativo in materia di protezione civile; di proporre azioni volte alla prevenzione del rischio sismico;

CONSIDERATO che il CNG si è dichiarato disponibile a collaborare con il Dipartimento firmando l'accordo di collaborazione citato in premessa al fine di poter contribuire responsabilmente al perseguimento della migliore risposta professionale per l'applicazione dei contenuti della legge 225/1992,;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 6 comma 2 della predetta 225/92, gli ordini ed i collegi professionali concorrono alle attività di protezione civile;

CONSIDERATO che l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possono stipulare intese per disciplinare in collaborazione attività di interesse comune;

CONSIDERATO che l'Accordo di Collaborazione siglato il 14 aprile 2011 prevede che le finalità vengano realizzate attraverso la stipula di successivi protocolli di intesa, nei quali verranno definiti gli impegni del Dipartimento e del Consiglio e i contenuti delle attività programmate;

RITENUTO di dover regolare gli ambiti e le modalità dell'accordo attraverso un protocollo d'intesa finalizzato a sviluppare una collaborazione fattiva idonea a contribuire alla mitigazione del rischio sismico, a superare le difficoltà tecniche connesse al verificarsi di un'emergenza, a realizzare un'ottimale diffusione ed applicazione sul territorio dei metodi e criteri di indagine geologica risultati più efficaci;

CONVENGONO
quanto segue

Articolo 1
Ambito

Il presente Protocollo d'intesa si applica su tutto il territorio nazionale.

Articolo 2
Finalità

Nell'ambito delle finalità già previste dall'Accordo di collaborazione citato in premessa, il presente Protocollo d'intesa è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di seguito indicati:

- a) concorrere alle attività di pianificazione di protezione civile per una valutazione preventiva della pericolosità territoriale e dell'idoneità delle aree di emergenza;
- b) promuovere la pianificazione delle indagini geologiche, geofisiche e geotecniche per una migliore gestione dell'emergenza sismica;

- c) garantire l'impiego, in occasione di terremoti di rilievo nazionale, di squadre di geologi professionisti per un più efficace intervento di protezione civile in emergenza e per favorire il superamento dell'emergenza;
- d) superare le difficoltà tecniche connesse all'evento sismico, anche attraverso il supporto alle autorità locali nella gestione delle emergenze;
- e) attivare ogni ulteriore necessità che dovesse sopravvenire per garantire la tutela dell'incolumità della popolazione.

Tali obiettivi richiedono un'attività di formazione finalizzata alla qualificazione dei geologi professionisti per creare una *task force* di tecnici in grado di intervenire tempestivamente nei siti terremotati per una competente ed omogenea valutazione di:

- fenomeni cosismici (frane sismoindotte, faglie attive, liquefazioni dinamiche, ecc.);
- sismicità locale del territorio (contributi a studi di risposta sismica locale e microzonazione sismica);
- dissesti che possono incidere sull'agibilità del costruito;
- aree idonee per gli insediamenti provvisori.

Articolo 3

Programmi di attività

Le finalità di cui al precedente articolo 2 vengono realizzate, come già previsto all'Accordo di collaborazione citato in premessa, attraverso specifici programmi di attività, il cui contenuto viene individuato di comune accordo dal Dipartimento e dal CNG.

I programmi di attività riguardano:

- a) istituzione di un apposito elenco di geologi, disponibili a partecipare a squadre di intervento su base volontaria, professionalmente preparati e formati nel rilevamento geologico - tecnico, nella pianificazione delle indagini e nella modellazione geologica, geotecnica e geofisica dei terreni.
- b) sviluppo di attività formative ed esercitazioni, concordate con l'Ufficio Volontariato, formazione e comunicazione del Dipartimento, finalizzate alla preparazione dei geologi professionisti all'intervento post-terremoto, affrontando le problematiche geologiche poste dalla gestione dell'emergenza sismica;
- c) predisposizione di standard procedurali e operativi per le attività di indagine che il geologo deve svolgere a seguito di un evento sismico, che contengano metodi e criteri utili al geologo professionista, ma anche agli amministratori locali e agli operatori di protezione civile cui è affidata la gestione dell'emergenza;
- d) sviluppo di iniziative di informazione e divulgazione tecnico-scientifica su tematiche di rischio sismico, prevenzione e gestione dell'emergenza, con particolare riguardo alle specifiche competenze dei geologi.

Articolo 4

Impegni del Dipartimento

Il Dipartimento, in relazione al contenuto dei singoli programmi di cui al precedente articolo 3, si impegna a:

- a) mettere a disposizione dati, informazioni e dotazioni cartografiche e quanto altro disponibile in materia di protezione civile, ove non coperti da vincolo di segreto di Stato ovvero non attinenti all'ordine ed alla sicurezza pubblica, nonché alla prevenzione e repressione dei reati, ritenuti dal Dipartimento utili al conseguimento degli obiettivi del presente accordo;
- b) contribuire alle attività di formazione e informazione e predisposizione di standard procedurali e operativi, fornendo il proprio supporto tecnico-scientifico, anche attraverso la predisposizione di percorsi didattici dedicati ed esercitazioni sul campo;
- c) promuovere l'impiego dei geologi che abbiano effettuato un idoneo percorso formativo coerente con quanto definito nel presente Protocollo, nelle squadre di intervento post-terremoto, nonché nelle funzioni di supporto alle autorità locali per la gestione dell'emergenza e conseguente ripristino dell'ordinarietà.

Articolo 5

Impegni del CNG

Il CNG, in relazione al contenuto dei programmi di cui al precedente articolo 3, si impegna, attraverso gli Ordini regionali, a:

- a) fornire al Dipartimento un elenco nazionale dei geologi professionisti, suddiviso su base regionale, che abbiano frequentato i corsi concordati. Tali geologi devono essere regolarmente iscritti all'Albo, aver versato tutte le quote di iscrizione, non avere subito sanzioni o provvedimenti disciplinari negli ultimi 5 anni, ed essere in regola con l'Aggiornamento Professionale Continuo e con la contribuzione previdenziale;
- b) contribuire alla gestione dell'emergenza, attivando le squadre di intervento dei geologi professionisti inseriti nell'elenco, secondo modalità e procedure individuate in fase preventiva;
- c) impiegare le squadre fino al termine della prima fase emergenziale, come definito nei previsti standard procedurali e operativi e comunque per un periodo non superiore ai 30 giorni, rimandando per l'impiego dei professionisti nelle fasi successive, ad appositi accordi con gli Ordini regionali, territorialmente competenti per l'area coinvolta dall'evento, che stabiliranno anche eventuali criteri e priorità di selezione;
- d) mettere a disposizione i dati in proprio possesso, utili ai fini dello svolgimento delle attività di protezione civile, ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della legge 183/89 e dell'articolo 6 comma 3 della legge 225/92;
- e) predisporre appositi accordi con gli Ordini regionali, al fine di assicurare la disponibilità di dati geologici, geofisici e geotecnici pregressi per l'area colpita dal sisma;

- f) informare sulle attività previste dal presente accordo attraverso opportuni spazi su strumenti divulgativi destinati ai geologi, con particolare riguardo al Notiziario Geologi e alla Rivista Geologia Tecnica ed Ambientale del Consiglio Nazionale dei Geologi, prevedendo la presenza di un rappresentante DPC nel comitato di redazione della suddetta Rivista;
- g) garantire l'organizzazione concordata e coordinata con il Dipartimento e le Regioni, di campagne informative rivolte ai geologi professionisti sulla conoscenza dei piani di emergenza comunali;
- h) concorrere alle attività di formazione, fornendo il proprio supporto tecnico-scientifico.

Articolo 6

Struttura per la definizione, coordinamento e verifica del programma

La programmazione dettagliata, il coordinamento e il pieno svolgimento delle attività verrà assicurato dal Gruppo di Lavoro tecnico istituito dall'articolo 4 dell'Accordo di collaborazione citato in premessa.

Articolo 7

Dati e Informazioni

L'utilizzazione dei dati e delle informazioni provenienti dalle banche dati di uno dei soggetti firmatari del presente accordo comporta l'obbligo della citazione della provenienza dei dati medesimi.

I dati oggetto del presente accordo vengono utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 2.

Articolo 8

Spese e costi

L'attuazione del presente Protocollo d'Intesa non comporta oneri finanziari a carico del Dipartimento.

Articolo 9

Modificazioni dell'atto e adesioni successive

Qualunque eventuale modifica del presente Protocollo è apportata con consenso unanime delle parti e con le medesime procedure.

Articolo 10


Entrata in vigore e durata dell'atto

Il presente Protocollo ha durata triennale, a partire dalla data di sottoscrizione. L'accordo si intende tacitamente rinnovato per ulteriori tre anni, in assenza di richiesta formale di risoluzione del rapporto avanzata entro la scadenza da una delle parti.

Roma, 15/09/ 2011

Per il Dipartimento della Protezione Civile

Il Direttore
(Mauro Dolce)



per il Consiglio Nazionale dei Geologi

Il Presidente
(Gian Vito Graziano)

